23-GIU-2023
da pag. 31 / foglio 1

Il Sole 24 ORE
Quotidiano - Dir. Resp.: Fabio Tamburini
Tiratura: 71008 Diffusione: 132572 Lettori: 715000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Via d'uscita per inadempimenti rimediabili

06901 06901

La proposta

Come evitare che i mancati pagamenti facciano rivivere vecchi debiti insostenibili

Tonino Morina

La rottamazione delle cartelle prevede una misura che potrebbe costare cara a chi non provvede, lo fa in modo insufficiente o con un ritardo maggiore di cinque giorni al versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, poiché "resuscita" il debito originario. (comma 244 dell'articolo 1 della legge di Bilancio per il 2023, legge 197/2022).

Si pensi al caso di un contribuente che aderisce alla rottamazione, con un debito originario complessivo di 500mila euro, che, al netto di sanzioni e interessi, si riduce a 200mila euro. Questo contribuente, dopo aver pagato 170mila euro fino alla quindicesima rata, dei complessivi 200mila euro dovuti, non pagando una delle ultime tre rate di 10mila euro ciascuna, ancora da pagare, in totale 30mila euro, si vedrebbe "azzerati" i benefici della definizione, con la "rinascita" del debito originario di 500mila euro, dal quale si possono togliere, a titolo di acconti, i 170mila euro pagati. Insomma, da un debito residuo di 30mila euro, il rischio è che, non pagando o pagando una rata con ritardo superiore a 5 giorni, "resusciti" un debito impossibile da pagare di 330mila euro (500mila euro, debito originario, meno 170mila euro pagati).

La soluzione per salvare la rottamazione quater, per chi "salta" una delle rate successive alle prime due, che dovrebbero essere ritenute indispensabili per considerare "perfezionata" la rottamazione quater, potrebbe essere la seguente. Per i contribuenti che hanno scelto di pagare a rate le somme dovute, in caso di tardivo versamento di una rata diversa dalle prime due, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio potrebbe procedere all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione del 30%, commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva o, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza. In pratica, è quello già previsto per la chiusura delle liti pendenti.

L'interesse dell'erario è di agevolare i contribuenti a chiudere le pendenze con il Fisco, non aumentare il cosiddetto magazzino dei debiti a ruolo, che ammontano a 1.169 miliardi di euro, dei quali, verosimilmente, si potrà incassare appena il 5 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1956 - T.1677

Superficie 11 %